



# COMUNE di BUTTIGLIERA ALTA

## NORME

### SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4° DEL D.LGS. 114/98 E DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO

In attuazione della L.R. 12 novembre 1999, N. 28 e decreto legislativo 31 marzo 1998, N. 114 ed ai sensi della DCR 59-10831 del 24/03/2006.

Tenuto conto dell'Allegato B alla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 "*INDICAZIONI AI COMUNI SUI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PER GLI ESERCIZI DI VICINATO ED ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.*" Adempimenti comunali in merito alle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 30/07/2008**

## **INDICE**

**Articolo 1 – Insediamento esercizi commerciali e compatibilità territoriale dello sviluppo**

**Articolo 2 – Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie di vendita e del settore merceologico**

**Articolo 3 – Priorità ed accorpamenti delle autorizzazioni**

**Articolo 4 – Contestualità delle autorizzazioni commerciali e di atti abilitativi edilizi**

**Articolo 5 – Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**

**Articolo 6 – Altre forme di commercio**

**Articolo 7 – Commercio insediato in attività produttive**

**Articolo 8 – Proroghe**

**Articolo 9 – Norme finali**

## PREMESSA

Con la DCR 59-10831 del 24/03/2006 sono state introdotte le seguenti modifiche all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514.

“ .....

*il comma 3 dell'articolo 29 dell'allegato A, è sostituito dal seguente:*

*“3. Le varianti urbanistiche necessarie ad adeguare gli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio, sono formate e approvate secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio. Trattandosi di materia che comporta differenti procedure di approvazione, i comuni approvano, secondo il seguente ordine:*

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;*
- b) l'adeguamento del Piano Regolatore Generale secondo quanto disposto al c. 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 114/98; tale adeguamento costituisce variante al Piano Regolatore Generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'art. 17 della l.r. 56/77 s.m.i.;*
- c) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998, integrato dei contenuti necessari all'applicazione della presente normativa;*
- d) le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.*

...”

**Le norme di cui al precedente punto d) sono oggetto del presente elaborato.**

Inoltre, si precisa che tali norme sono ispirate e coerenti con il disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo 114/1998 s.m.i., articolo che si riporta integralmente con l'avvertenza che gli articoli cui il seguente testo rinvia sono, ovviamente, quelli del D.Lgs. 114/1998:

### **Decreto Legislativo 114/1998 s.m.i. - Art. 8. Medie strutture di vendita**

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

## **Articolo 1 – Insediamento esercizi commerciali e compatibilità territoriale dello sviluppo**

1.1 L'insediamento degli esercizi commerciali e la compatibilità territoriale allo sviluppo di ciascuna tipologia di struttura distributiva sono regolamentati, oltre che dalle vigenti disposizioni legislative regionali e statali, dalle delibere comunali con cui sono stati rispettivamente:

- a) approvati i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio;
- b) Approvato l'adeguamento del Piano Regolatore Generale mediante variante urbanistica approvata secondo i disposti dell'art. 17 della l.r. 56/77 smi.

## **Articolo 2 – Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie di vendita e del settore merceologico**

2.1 I provvedimenti relativi a nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie di vendita e del settore merceologico sono attuati nel rispetto di quanto normato dall'art. 15 della DCR 59-10831 del 24/03/2006 s.m.i..

## **Articolo 3 – Priorità ed accorpamenti delle autorizzazioni**

3.1 Gli accorpamenti e le priorità nell'esame delle domande si attuano nel rispetto di quanto normato dall'art. 21 della DCR 59-10831 del 24/03/2006 s.m.i..

## **Articolo 4 – Contestualità delle autorizzazioni commerciali e di atti abilitativi edilizi**

4.1 Ai sensi dell'art. 26 commi 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire deve avvenire contestualmente al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 mq. e la superficie di vendita non sia superiore a 1.500 mq..

4.2 Negli altri casi e cioè per le medie strutture aventi superficie lorda di pavimento superiore a 4.000 mq. e per le grandi strutture, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica secondo le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 26 della L.R. 56/77 s.m.i..

4.3 Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita, a sua volta subordinata all'esame della conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D. Lgs 114/98 s.m.i., devono svilupparsi in modo correlato con quelle relative agli atti abilitativi edilizi al fine di una loro definizione contestuale.

## **Articolo 5 – Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**

5.1 Le presenti disposizioni sono coerenti con quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 114/98; esse sono, inoltre, coerenti con la DGR 1/3/2000 n. 43-29533 Allegato B

*“INDICAZIONI AI COMUNI SUI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PER GLI ESERCIZI DI VICINATO ED ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. Adempimenti comunali in merito alle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita”.*

- 5.2 L'istanza di autorizzazione per medie strutture di vendita deve essere presentata al Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica predisposta dalla Giunta Regionale ed in vigore al momento della presentazione dell'istanza, da allegare all'istanza medesima.
- 5.3 La dichiarazione, in sede di istanza di cui al precedente punto 5.2, del rispetto, relativamente al locale, dei regolamenti locali, di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e dei regolamenti edilizi, va accertato al momento dell'attivazione dell'esercizio e non all'atto di presentazione della domanda.
- 5.4 Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
- a) il settore o i settori merceologici;
  - b) il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998: in caso di società, il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale;
  - c) l'ubicazione dell'esercizio;
  - d) la superficie di vendita dell'esercizio;
  - e) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
- 5.5 L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove essa sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
- 5.6 All'istanza di autorizzazione deve essere allegata tutta la documentazione comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti ed atti di adeguamento adottati dal Comune ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99 e delle DCR contenenti gli indirizzi e criteri regionali di urbanistica commerciale; in particolare deve essere allegata la seguente documentazione:
- **relazione descrittiva** dell'intervento contenente:
- a) descrizione delle caratteristiche della struttura in relazione alla classificazione commerciale ex art. 8 DCR 59-10831 del 24/03/2006 Allegato A e della Delibera dei criteri approvata dal Comune
  - b) descrizione dell'offerta commerciale
  - c) collocazione, su estratto di PRG e su base catastale, della struttura rispetto alle zone di insediamento commerciale individuate dal PRG vigente e dalla Delibera dei criteri approvata dal Comune
  - d) indicazione della compatibilità territoriale in base alla relativa Tabella di compatibilità approvata dal Comune nella Delibera dei criteri
  - e) superficie territoriale del lotto di intervento
  - f) superficie di vendita come definita dalla DCR 59-10831 del 24/03/2006 Allegato A e superfici destinati a magazzini, depositi, uffici ed altre destinazioni connesse all'insediamento commerciale

- g) computo del fabbisogno di parcheggi e verifica del rispetto dello standard minimo richiesto
- h) ogni altra informazione utile per la valutazione della richiesta di insediamento in relazione sia alle linee di programmazione regionale sia alle linee di adeguamento e sviluppo della rete distributiva del comune
  - **elaborati descrittivi e grafici** necessari previsti per gli atti abilitativi edilizi dal Comune, nel numero di copie richiesto dagli Uffici Comunali
  - ogni altra documentazione richiesta dal competente servizio comunale a mezzo del Responsabile del procedimento.

#### 5.7 Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza:

1. effettua la verifica della stessa e, nel caso di incompletezza o irregolarità richiede all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento;
2. effettua la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali e dei presupposti necessari per svolgere l'attività; qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali, dichiara l'inammissibilità della domanda e ne dispone l'archiviazione;
3. esamina, accertandone la completezza, la documentazione allegata alla domanda e, qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione pervenuta, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'intervento rispetto agli atti di programmazione comunale;
4. provvede all'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, trasmettendo, a ciascuno degli uffici comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, trasporti, commercio, etc); ai fini delle necessarie correlazioni dei procedimenti edilizio e commerciale per la contestualità del rilascio dei suddetti atti, nonché per il rispetto dei tempi prescritti per il rilascio delle autorizzazioni, può essere proposta l'indizione di apposita conferenza dei servizi ai sensi delle vigenti leggi; in tal caso la data della conferenza è fissata nella stessa nota di acquisizione parere;
5. provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale;
6. terminata la fase istruttoria, rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il provvedimento di diniego.

### **Articolo 6 – Altre forme di commercio**

6.1 Erboristerie: sono da considerarsi esercizi commerciali a carattere misto; pertanto il soggetto che intende esercitare la vendita di tali prodotti deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti per il commercio alimentare.

6.2 Attività di vendita corrispondenti alle tabelle merceologiche speciali: sono vincolate all'attività principale (farmacia, rivendita di generi di monopolio, distribuzione carburante, ecc.) e non possono essere cedute o trasferite separatamente dall'attività principale di riferimento.

6.3 Vendita di giornali e riviste: sono assoggettate alle specifiche norme di riferimento.

6.4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande ed assaggio gratuito: se organizzate dal medesimo venditore a fine di promuovere la vendita, non costituisce attività specifica.

### **Articolo 7 – Commercio insediato in attività produttive**

7.1 La superficie di vendita annessa ad attività produttiva deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione; essa non deve superare la superficie massima prevista per gli esercizi di vicinato.

### **Articolo 8 – Proroghe**

8.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 114/98 s.m.i., e cioè che “ ... *L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità ...*”, la proroga del termine per l'attivazione di una struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo, che deve pervenire al Comune entro e non oltre un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione in caso di medie strutture e di due anni in caso di grandi strutture.

8.2 La richiesta si intende pervenuta in tempo utile esclusivamente in questi casi:  
- se risulta spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento  
- se protocollata al protocollo generale del Comune di arrivo della corrispondenza entro detto termine.

8.3 Il ritardo nell'apertura non deve essere imputabile al soggetto interessato. La richiesta si proroga deve contenere la motivazione del ritardo ed essere documentata.

8.4 Il responsabile del procedimento del Comune, sentiti gli uffici ed i servizi interessati, eventualmente anche a mezzo di conferenza dei servizi, da convocare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, deve fornire risposta all'interessato non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; nella risposta dovrà fornire i motivi che la sorreggono e precisare il termine ultimo per l'attivazione dell'esercizio.

### **Articolo 9 – Norme finali**

9.1 Per quanto non espressamente indicato nei presenti Criteri si applicano le leggi statali e regionali e le DCR vigenti in materia di urbanistica commerciale quali: D.Lgs 114/98 s.m.i., LR 28/99 s.m.i., DCR 59-10831 del 24/03/2006 s.mi.

9.2 Il Comune si riserva la facoltà di adottare i programmi di cui agli articoli 18 (PQU) e 19 (PIR) della DCR 59-10831 del 24/03/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla delibera dei criteri e dalle norme urbanistiche del PRG vigente.